

**LA RESPONSABILITÀ DEI SUPERIORI
NELL'AMMISSIONE ALL'ISTITUTO
(CANN. 597, 641-645)**

L'ammissione ad un Istituto di vita consacrata è un atto di grande importanza. Si tratta di discernere la presenza dei segni di un'autentica vocazione in colui che vuole consacrarsi a Dio. I Superiori hanno una grave responsabilità, non solo per il danno che causerebbe a chi è ammesso senza essere idoneo, ma anche per il danno che ciò causerebbe allo stesso Istituto. Sotto questo profilo, l'atto di ammissione da parte dei Superiori competenti tocca anche la vita dell'Istituto stesso, la sua sussistenza nel tempo e la perseveranza nella fedeltà al proprio carisma. La vita consacrata richiede una specifica chiamata da parte di Dio (can. 574 §2), la quale deve essere comprovata e verificata. I Superiori hanno quindi, l'obbligo grave di discernere. Di fatto, il Codice pone l'accento sulla cura che i Superiori devono avere nell'atto di ammissione, per ammettere solo quelli che risultino idonei: «*Superiores vigilanti cura eos tantum admittant*» (can. 642).

Il canone 587 §1 stabilisce che ogni Istituto, proprio per «custodire con maggior fedeltà la sua vocazione e la sua identità» abbia il suo Codice fondamentale, il quale tra l'altro, deve contenere le norme fondamentali relative «all'incorporazione dei membri». Per custodire la «vocazione e identità» di ogni Istituto non bastano le norme relative al governo, la formazione e la disciplina dei membri, occorre anche una normativa concreta in base alla quale i Superiori possano discernere l'idoneità dei candidati. Benché il Codice in questa materia rinvii non poche volte al diritto pro-

prio, tuttavia, lo stesso Codice, presenta varie norme che regolano l'ammissione dei candidati. Esse riguardano sia i criteri e le procedure che devono seguire i Superiori, sia i requisiti e le qualità che devono avere i candidati. Tutto ciò ci fa capire l'importanza che il Supremo legislatore ha voluto dare all'atto di ammissione e alla responsabilità che in questa materia hanno i Superiori. E' in gioco, come abbiamo detto, il bene dell'Istituto, e soprattutto il bene della Chiesa.

Intendiamo esaminare le norme canoniche che regolano l'ammissione dei candidati al noviziato in un Istituto religioso¹, seguendo questo itinerario: una presentazione generale delle norme in materia (1); l'autorità competente per l'ammissione (2); i requisiti e le condizioni stabilite dal diritto universale (3); la documentazione e le informazioni necessarie (4).

1. Le norme canoniche che regolano l'ammissione al noviziato

Il Codice dedica 5 canoni all'ammissione al noviziato, più uno (can. 597) da tenere anche presente perché considera i requisiti per l'ammissione a qualsiasi Istituto di vita consacrata, religioso o no. Questi canoni riguardano:

- 1) l'autorità competente per l'ammissione (can. 641);
- 2) i requisiti da verificare nei candidati (cann. 597; 642);
- 3) gli impedimenti stabiliti dal diritto universale ed eventualmente dal diritto proprio (can. 643);
- 4) i casi specifici dei chierici secolari e delle persone gravate di debiti (canone 644);
- 5) infine, i documenti e le informazioni necessarie pre-vie all'ammissione (can. 645).

¹ Ciò che diremo comunque vale anche per le Società di Vita Apostolica (cann. 735 §§1-2) e in parte anche per gli Istituti Secolari (cann. 720-721).

Qui parleremo dell'ammissione al noviziato, ma la Chiesa vuole garantire la idoneità dei candidati fino all'incorporazione definitiva, e per questo il codice dedica ancora due canoni al tema dell'ammissione, quelli relativi alla professione temporanea e perpetua (cann. 656 e 658).

2. Autorità competente

Il can. 641 stabilisce che l'autorità competente per ammettere al noviziato è il «Superiore maggiore a norma del diritto proprio». Superiori maggiori sono i Superiori generali, i Superiori provinciali ed i Superiori delle case *sui iuris* (can. 620). Il diritto proprio deve stabilire quale o quali dei Superiori maggiori sono competenti all'ammissione e inoltre, se i Superiori devono seguire una particolare procedura, in modo particolare se deve intervenire anche il consiglio del Superiore (cf. can. 627), e in tal caso, con quale tipo di intervento, se dando solo il parere oppure il consenso (cf. can. 127). Per quanto riguarda i vicari dei Superiori maggiori, il can. 620 afferma che anch'essi sono Superiori maggiori. Questo vuol dire che quando esercitano il loro ufficio di *vicario* hanno lo stesso potere del Superiore maggiore, e quindi anch'essi in linea di principio sono competenti all'ammissione al noviziato. Tuttavia il diritto proprio può stabilire diversamente.

Il Canone afferma che il *diritto* di ammettere compete ai Superiori. Non è propriamente un *dovere* dei Superiori, e quindi non si può parlare di un diritto ad essere ammesso. Non è sufficiente che il candidato ritenga di avere vocazione. E' sempre necessaria, oltre evidentemente alla chiamata di Dio, la così detta *chiamata della Chiesa*, che avviene proprio attraverso i Superiori competenti, i quali hanno il compito di verificare, a norma di legge, la presenza dei veri segni di vocazione e cioè dell'idoneità richiesta nel candidato per essere ammesso alla forma di vita

a cui egli dice di essere chiamato². Se i Superiori non sono obbligati ad ammettere un candidato, essi tuttavia non possono agire arbitrariamente e hanno l'obbligo morale di ammetterlo se effettivamente risulta idoneo e se sono presenti le condizioni richieste dal diritto universale e proprio. I Superiori non possono dispensarsi dal compito di discernere l'autenticità di una vocazione.

È anche importante ricordare che il Superiore deve essere scrupoloso nel seguire le formalità imposte dal diritto per la procedura di ammissione. Alcune di esse possono essere necessarie anche per la validità dell'atto (cf. can. 127). In modo particolare, il Superiore, a garanzia della dovuta libertà nella scelta dello stato di vita, mai deve ammettere un candidato senza una richiesta scritta, motivata e firmata dal candidato stesso (cf. cann. 219, 643 §1, 4°).

3. Requisiti

Innanzitutto bisogna ricordare la norma generale per ogni Istituto di vita consacrata, la quale stabilisce che «può essere ammesso a un Istituto di vita consacrata ogni catto-

² È Pio XII colui che, nella Costituzione Apostolica *Sedes Sapientiae* (31/05/1956), descrive gli elementi essenziali che devono essere presenti in ogni autentica vocazione: «In primo luogo, vogliamo che nessuno ignori che il fondamento, chiamato vocazione divina, di tutta la vita sia religiosa che sacerdotale e apostolica, è costituito da due elementi, per dir così, essenziali, uno divino, l'altro ecclesiastico». Cf. *Enchiridion della Vita Consacrata*, Bologna 2001, 1535. Testo latino in *AAS* 48 (1956) 357-358. Documenti più recenti e in relazione alla specifica vocazione alla vita religiosa, precisano i contenuti sui quali i Superiori devono basare il loro giudizio per l'ammissione. Cf. SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Istruzione *Renovationis causam*, sull'adeguata rinnovazione della formazione per la vita religiosa, 6/01/1969, *AAS* 61 (1969) 103-120, n. 11; CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Direttive *Potissimum institutioni*, 2 febbraio 1990, n. 43.

lico di retta intenzione, che abbia le qualità richieste dal diritto universale e dal diritto proprio, e che sia libero da impedimento» (can. 597 §1); e il §2 dello stesso canone: «nessuno può essere ammesso senza adeguata preparazione». Sono quindi cinque i requisiti o condizioni generali per l'ammissione: a. essere cattolico; b. avere retta intenzione; c. avere le qualità richieste dal diritto; d. essere privo d'impedimenti; e. avere una preparazione adeguata. Si tratta di una norma che sarà ulteriormente specificata dal Codice nei canoni riguardanti l'ammissione al noviziato negli Istituti religiosi (can. 641-645). Esaminiamo adesso ognuno di questi requisiti.

3.1 *Appartenere alla Chiesa Cattolica*

L'essere cattolico è il primo requisito necessario per l'ammissione, il che implica due cose: il battesimo valido ed essere in piena comunione con la Chiesa cattolica, ciò significa, a norma del can. 205, essere unito alla Chiesa con i vincoli della fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico. In caso di dubbio circa la validità del battesimo occorrerà agire tenendo conto delle norme del diritto, cann. 845 §§1-2; 869 §§1-2. Può mancare la piena comunione con la Chiesa in caso di apostasia, eresia e scisma³.

3.2 *Avere retta intenzione*

Il candidato deve avere una volontà certa e determinata, deve sentirsi chiamato da Dio e voler essere religioso. Non può essere ammesso al noviziato un candidato che vuole «provare» o «fare un'esperienza» prima di decidersi ad abbracciare la vita religiosa in modo definitivo. Dovrà discernere prima di chiedere l'ammissione. Si suppone,

³ Cf. W.K. KAWIOR, «Admisión al noviciado», in *Diccionario General de Derecho Canónico*, I, Navarra 2012, 241.

infatti, che il novizio ha la vocazione alla vita consacrata. Tuttavia, questo non significa che il noviziato non sia anche un tempo in cui si debba verificare la vocazione che il candidato crede di avere. Il can. 646 in effetti, parla di una tripla finalità del noviziato: a. migliore conoscenza della vocazione divina e propria dell'Istituto; b. sperimentare lo stile di vita dell'Istituto; c. verificare le intenzioni e l'idoneità del candidato. Anche il can. 652 §1 impone al maestro dei novizi e a suoi collaboratori di «discernere e accertare la vocazione dei novizi».

La retta intenzione suppone che il candidato abbraccia la vita religiosa non mosso puramente da motivi umani, ma soprattutto da motivi soprannaturali, come per esempio il desiderio di una vita di maggior imitazione di Cristo e quindi di maggiore perfezione; una maggiore certezza della salvezza eterna; voler contribuire alla salvezza delle anime⁴. Ciò non esclude altri motivi secondari come la maggiore possibilità di studio o il poter far fruttificare meglio determinati talenti come l'insegnamento, l'arte, ecc.⁵.

Oltre ad avere ferma volontà di voler essere religioso, la retta intenzione tocca anche il voler adeguarsi allo stile di vita proprio dell'Istituto ed il voler efficacemente perseguire lo stesso fine che l'Istituto persegue, con tutto ciò che significa l'ottenerlo. Perciò, richiede la volontà di osservare il diritto proprio, di vivere secondo il carisma specifico e di partecipare alla vita e alla missione dell'Istituto sotto la guida di coloro che hanno autorità⁶.

⁴ Cf. A. TABERA, *Il Diritto dei religiosi*, Roma 1961, 228.

⁵ Cf. A. CALABRESE, *Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica*, Città del Vaticano 2010, 172.

⁶ Cf. J. BEYER, *Il Diritto della Vita Consacrata*, Milano 1989, 146.

3.3 Presenza delle qualità richieste dal diritto universale e proprio

È il terzo requisito stabilito dal canone 597 §1. La vita consacrata è un dono che la Chiesa ha ricevuto da Cristo e quindi ad essa spetta regolare, attraverso le sue leggi, la pratica dei consigli evangelici, ricevere ed approvare le regole dei fondatori ed infine accompagnare il cammino degli Istituti di vita consacrata con la sua autorità vigile e protettrice⁷. Dunque è compito della Chiesa e dello stesso Istituto stabilire i requisiti necessari affinché un candidato possa essere ammesso ad una vita di consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici.

Le qualità richieste dal diritto universale, can. 642, sono: età richiesta, salute, indole adatta, qualità sufficienti di maturità.

3.3.1 Età richiesta

A norma del can. 643 §1, 1°, l'età minima per essere ammesso validamente al noviziato è di 17 anni compiuti. Si tratta di una età superiore rispetto a quella stabilita dal can. 555 §1, 1° del Codice del 17 che chiedeva 15 anni compiuti. L'età è in relazione alla maturità del candidato. In effetti, l'istruzione *Renovationis causam* affermava che era necessario riconoscere che l'età per l'ammissione al noviziato doveva ora essere superiore a quella richiesta in passato; pertanto invitava a riflettere sull'opportunità di introdurre un periodo di prova previo all'ammissione, al fine di «una migliore preparazione per un'elezione pienamente responsabile alla vita religiosa» e allo stesso tempo, che favorisca «una maturità emotiva e umana del candidato»⁸. Da quel

⁷ Cf. CONCILIO VATICANO II, Costituzione Dogmatica *Lumen Gentium*, n. 43a, 45a. Dottrina che è stata ripresa dal can. 576 del Codice.

⁸ Cf. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Istruzione *Renovationis causam*, n. 4.

momento, gli Istituti cominciarono a fissare nelle costituzioni un'età maggiore come requisito necessario per l'ammissione.

Anche se la maturità è correlata all'età, l'età di 17 anni stabilita dal Codice attuale non è una presunzione di maturità, in quanto lo stesso canone chiede come requisito per l'ammissione non solo l'aver compiuto i 17 anni, ma anche il possedere la maturità necessaria (*sufficientes maturitatis qualitates*). Ciò significa che non basta avere l'età canonica per avere effettivamente la maturità dovuta. Ci possiamo domandare se al giorno d'oggi un 17enne ha la maturità necessaria per fare delle scelte definitive e per assumere e vivere gli impegni propri della vita religiosa. Se è vero che sempre più raramente si trova un giovane sufficientemente maturo a quella età, è anche vero che un'età maggiore non necessariamente è segno di maggiore maturità. Bisogna tener conto che la crisi di maturità dei nostri tempi, che si manifesta soprattutto nella fragilità di volontà e nell'incapacità di scelte ferme e decisive, abbraccia l'intero arco della vita dell'uomo e non è qualcosa di passeggero, propria di una tenera età. Questa realtà richiede una particolare attenzione e discernimento da parte dei Superiori. In ogni modo, il diritto proprio può determinare un'età maggiore da quella richiesta dal Codice per l'ammissione al noviziato, anche per la validità. Il Codice non determina un'età che superata la quale vieti l'ammissione, ma potrebbe farlo il diritto proprio. Non è necessario che il candidato abbia compiuto 17 anni nel momento in cui avviene l'ammissione, ma che li abbia nel momento in cui comincia di fatto il noviziato⁹.

⁹ Cf. V. DE PAOLIS, *La Vita Consacrata nella Chiesa*, Venezia 2010, 452.

3.3.2 Salute

Il can 642 dice che oltre al requisito dell'età, i candidati abbiano «salute». La salute deve essere sia fisica che psichica, quella necessaria tenendo conto della natura della vita consacrata e la modalità di vita propria dell'Istituto. Il canone non dice che si deve avere *buona* salute oppure *ottima* salute o che si deve essere esenti da qualsiasi malattia; ma solo che ci sia la salute. Di fatto, il canone dopo il termine salute non usa nessun aggettivo che la qualifichi in modo specifico. La salute dovrebbe essere tale che consenta al candidato far fronte agli obblighi e doveri della vita religiosa come richiesto in un determinato Istituto. Ciò permette una varietà di possibilità: dall'escludere i candidati con specifiche malattie perché incompatibili con il modo di vita richiesto dall'Istituto, ad ammettere i candidati con qualche forma di handicap, sia fisica che psichica. Il diritto proprio, in effetti, potrebbe porre degli impedimenti a causa di alcune malattie: alcuni tipi di cancro; Parkinson, AIDS, ecc. Anche per qualche forma di disabilità: la mancanza di una mano, braccio, gamba, emiplegia o tetraplegia. Ma potrebbe anche permettere che si ammettano, in ragione del proprio carisma, dei candidati con qualche tipo di handicap¹⁰.

I Superiori devono tener conto che una salute fragile può essere compensata con altre qualità, soprattutto intellettuali e spirituali¹¹.

¹⁰ Conosciute sono le «Suore Cieche di San Paolo», che ammettono ragazze cieche. Esistono anche congregazioni ed associazioni che ammettono candidati con disabilità fisica e salute fragile.

¹¹ Cf. J. BEYER, *Il Diritto della Vita Consacrata* (cf. nt. 6), 295.

3.3.3 Indole adatta

Si tratta del carattere dell'individuo, del suo temperamento e di tutto ciò che costituisce la sua personalità¹² e che lo rende più o meno capace o idoneo ad una vita di consacrazione. L'indole comprende tutte quelle qualità di corpo e anima, d'intelletto e di volontà che esigono la vita religiosa in un Istituto e le opere che realizza in ordine al fine specifico che lo stesso Istituto si propone¹³. L'indole richiesta non sarà la stessa per tutti gli Istituti. Di un tipo sarà per un Istituto dedicato alla cura dei malati e di un'altra per quello dedicato alla missione e di evangelizzazione *ad gentes*, soprattutto nei luoghi più remoti e difficili. Quindi la qualifica di *adatta*, come per altro per tutte le altre qualità, mette l'indole del candidato in relazione al tipo di vita e di apostolato che concretamente dovrà realizzare nell'Istituto.

3.3.4 Qualità sufficienti di maturità

Abbiamo fatto riferimento alla maturità analizzando i requisiti dell'età per l'ammissione. Aggiungiamo solo che il canone parla delle *qualità* di maturità, in plurale (*sufficientes maturitatis qualitates*). La sufficiente maturità implica la presenza di un insieme di qualità relazionate col comportamento, in modo particolare quelle riferite all'ambito degli affetti, della capacità di giudizio, di discernimento, di decisione, di adattamento; anche alla capacità di relazionarsi adeguatamente con gli altri e di affrontare le

¹² Cf. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di Diritto Canonico*, Bologna 1983, 739; E. GAMBARI, *I Religiosi nel Codice*, Milano 1986, 216; D.J. ANDRÉS, *Il Diritto dei Religiosi*, Roma 1996, 266-267; A. CALABRESSE, *Istituti* (cf. nt. 5), 173; V. DE PAOLIS, *La Vita Consacrata* (cf. nt. 9), 450. Il termine latino *indole* viene tradotto come *carattere*: *carácter adecuado* (spagnolo); *suitable character* (inglese); *geeigneten Charakter* (tedesco). Mentre la traduzione francese utilizza il termine *temperamento*: *le tempérament adapté*. L'italiano conserva il termine *indole*.

¹³ Cf. A. TABERA, *Il Diritto dei religiosi* (cf. nt. 4) 228.

difficoltà. Tutte queste qualità devono essere presenti nel candidato nella misura in cui sia necessario per poter vivere fedelmente la propria vocazione religiosa, la vita fraterna e l'apostolato che dovrà svolgere all'interno del proprio Istituto. Va ricordato che la maturità, e si potrebbe dire lo stesso delle altre qualità richieste, deve essere proporzionata alla vita del noviziato, perciò è detta *sufficiente*. Essa deve essere continuamente in crescita e perfezione¹⁴.

Il can. 642 conclude dicendo che sia la salute come il carattere e la maturità possono essere oggetti di esame da parte di esperti o professionali in materia: medici, psicologi, psichiatri, ecc. La verifica della salute fisica del candidato può non presentare difficoltà particolari. Più difficile invece, quando si tratta della salute psichica. Sotto questo profilo il ricorrere agli esperti non dovrebbe essere una regola per tutti. Di fatto, il can. 642 sottolinea questo aspetto affermando che il ricorso ai periti deve essere fatto solo quando veramente sia necessario (*si opus fuerit*). Il canone avverte poi che deve essere salvaguardata la buona fama e l'intimità della persona, a norma del can. 220. È opportuno ricordare che il giudizio d'idoneità compete sempre al Superiore, il quale può servirsi anche dalle informazioni che, a norma di diritto, gli vengono date dagli esperti. Ma non si deve mai lasciare ad essi il giudizio sull'idoneità del candidato.

Il documento della Congregazione per l'Educazione Cattolica *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio* ci offre alcuni criteri d'importanza¹⁵. Per quanto riguarda la fase di discernimento iniziale, tema che

¹⁴ Cf. V. DE PAOLIS, *La Vita Consacrata* (cf. nt. 9), 450.

¹⁵ CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Orientamenti per l'utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio*, 29/06/2008, Città del Vaticano 2008, 10-17.

stiamo considerando, il documento afferma che «Nella fase del discernimento iniziale, l'aiuto di esperti nelle scienze psicologiche può essere necessario anzitutto a livello propriamente diagnostico, qualora ci fosse il dubbio di presenza di disturbi psichici. Se si constataste la necessità di una terapia, dovrebbe essere attuata prima dell'ammissione al Seminario o alla Casa di formazione» (n. 8). L'intervento dello psicologo, ricorrendo sia a interviste come a test, deve attuarsi «sempre con il previo, esplicito, informato e libero consenso del candidato» (n. 5). Si tratta di constatare la salute psichica prima dell'ammissione, se necessario per un dubbio sulla presenza di disturbi psichici. Il documento distingue tra una intervista o test per ottenere una diagnosi, da una terapia da attuare. Se si comprovasse l'esistenza di qualche anomalia psicologica o psichiatrica, anche solo lieve, che però esiga una terapia adeguata, il Superiore non dovrebbe ricorrere agli esperti per far trattare quell'anomalia. Se essa rende il candidato non idoneo al momento dell'ammissione, allora non dovrebbe essere ammesso. Il candidato, consapevole del suo stato, potrà adoperare i mezzi terapeutici necessari, e una volta superate le difficoltà, presentare nuovamente la richiesta di ammissione¹⁶.

La consulta ad un esperto in materia psicologica può essere necessaria quando si tratti di discernere l'idoneità di candidati con tendenze omosessuali¹⁷.

¹⁶ Sul tema del ricorso alle competenze psicologiche si può vedere G. GHIRLANDA, «Utilizzo delle competenze psicologiche nell'ammissione e nella formazione dei candidati al sacerdozio», *Periodica* 98 (2009) 581-618.

¹⁷ Per quanto riguarda invece l'ammissione di candidati alla vita consacrata o agli ordini sacri con tendenze omosessuali la Santa Sede si è pronunciata in diverse occasioni: SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI, Istruzione *Religiosorum instituto*, sulla selezione e formazione dei candidati agli stati di perfezione e agli ordini sacri, 02/02/1961, in *Enchiridion della Vita Consacrata*, Bologna 2001, 1710-1755, n. 30, 4: «A votis religiosis et ab ordinatione prohibeantur denique ii qui in

3.4 Essere libero da impedimenti

Il can. 643 specifica il principio generale formulato nel can. 597 sull'assenza di impedimenti, elencando e precisando quelli che rendono invalida l'ammissione al noviziato. Il diritto proprio potrebbe aggiungere altri impedimenti, anche irritanti. Tuttavia, essi non dovrebbero essere facilmente stabiliti, se non con molta sobrietà e prudenza.

Ecco riportati gli impedimenti del can. 643: età inferiore ai 17 anni, vincolo matrimoniale, vincolo sacro o l'incorporazione ad una società di vita apostolica, violenza, timore grave o dolo, occultamento della propria incorporazione ad un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica e altri.

3.4.1 Età inferiore ai 17 anni

Abbiamo già fatto riferimento all'età. Il vecchio codice esigeva i 15 anni compiuti, norma tutt'ora in vigore nel diritto proprio di alcuni Istituti anche se applicata in casi eccezionali¹⁸.

homosexuale vitium vel paederastiam prava inclinatione affecti sunt, quibus vita communis et ministerium sacerdotale grave esset periculum»; CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Orientazioni *Potissimum institutioni*, sulla formazione di Istituti religiosi, 02/02/1990, *AAS* 82 (1990) 470-532, n. 39: «Talibus in adiunctis exponi et intellegi poterunt rationes, quibus vehementer monentur ne vitam religiosam ineant viri et mulieres, qui propensionibus homosexualibus contraire nequeant»; vedi anche CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Istruzione *In continuità*, sui criteri di discernimento vocazionale in relazione a persone con tendenze omosessuali prima dell'ammissione al seminario ed agli ordini sacri, 04/11/2005, *AAS* 97 (2005) 1007-1013, n. 2. Sull'argomento si può vedere G. GHIRLANDA, «Aspetti canonici dell'Istr. *In continuità* del 4 novembre 2005», *Periodica* 95 (2006) 391-448; ID., «Gli omosessuali e l'ammissione al sacerdozio. Aspetti canonici», *Civiltà Cattolica* 158/1 (2007) 436-449.

¹⁸ Cf. J. BEYER, *Il Diritto della Vita Consacrata* (cf. nt. 6), 296.

3.4.2 Vincolo matrimoniale

Ciò che costituisce l'impedimento è l'essere legato coniugalmente al momento dell'ammissione e non il fatto di essere stato sposato. Una persona vedova non è più legata al matrimonio e quindi non ha quest'impedimento; lo stesso discorso vale per coloro che sono sposati solo civilmente, dal momento che tale atto davanti all'autorità civile non produce un vero matrimonio tra cattolici battezzati¹⁹. In questi casi, tuttavia, è necessaria una grande cautela. Particolarmente se il candidato ha avuto figli e questi hanno ancora bisogno dei genitori. Per l'impedimento del vincolo matrimoniale è possibile la dispensa, sia perché entrambi i coniugi vogliono consacrarsi a Dio, sia in caso di separazione o divorzio. La Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, è il dicastero competente per tale dispensa, che concede in determinate circostanze e condizioni specifiche.

3.4.3 Vincolo sacro o l'incorporazione ad una società di vita apostolica

Chiunque al momento dell'ammissione sia legato con un vincolo sacro a qualche Istituto di vita consacrata è ammesso invalidamente. Lo stesso vale per chi è incorporato ad una società di vita apostolica. Il vincolo che lega ad un Istituto di vita consacrata è la professione dei consigli evangelici, sia con voto nel caso dei religiosi, sia con altri vincoli nel caso degli Istituti secolari. Mentre esiste il vincolo, sia temporaneo che perpetuo, vi è l'impedimento. Nel caso delle società di vita apostolica, non

¹⁹ Si tenga conto che per i candidati ai sacri ordini, il matrimonio civile anche se non costituisce un impedimento per l'ammissione al noviziato, tuttavia costituisce una irregolarità per accedere ai sacri ordini (can. 1041, 3°), irregolarità che può essere dispensata dalla penitenzieria Apostolica.

considerate dal legislatore come Istituti di vita consacrata, non viene specificata la modalità con cui si è incorporato, perché ciò può avvenire con o senza la professione dei consigli evangelici (can. 731 §2). Non esiste un tale impedimento per il caso di un eremita (can. 603) né per le consacrate nel chiamato *ordine delle vergini* (can. 604) e nemmeno nel caso di aver realizzato una professione in *articulo mortis*. L'impedimento non toglie che si possa ricorrere alla procedura prevista dal legislatore, il cosiddetto transito ad un altro Istituto, regolata nel can. 684.

3.4.4 Violenza, timore grave o dolo

Chiunque entri in un Istituto indotto da violenza, timore grave o dolo è ammesso invalidamente. È invalida l'ammissione anche se il Superiore agisce indotto allo stesso modo. Entrambi, sia chi fa la richiesta di ammissione come il Superiore che ammette, devono essere totalmente liberi. Il codice, nel libro I, parla sulla violenza, il timore e il dolo in relazione alla validità o legittimità degli atti giuridici (cann. 124-126).

La *violenza* è quella di cui parla il can. 125: «*actus positus ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam resistere potuit, pro infecto habetur*», si tratta di una forza o impeto esercitato dall'esterno e alla quale non si può resistere. E' difficile pensare ad un ingresso al noviziato indotto da questo tipo di violenza. Il *Timore grave*, chiamato anche da alcuni autori²⁰ *violenza morale*, consiste in una coazione, pressione psicologica, minaccia di un male imminente, grave ed ingiusto che causa nella persona uno stato di timore tale che la porta a prendere la decisione di fare ciò che in realtà non vede con chiarezza che debba

²⁰ Per esempio V. DE PAOLIS – A. D'AURIA, *Le norme generali. Commento al Codice di Diritto Canonico*, Città del Vaticano 2014, 377-387. Si può vedere anche A. D'AURIA, *Il timore grave nell'attuale legislazione canonica*, Città del Vaticano 2003.

fare. La persona prende tale decisione solo per liberarsi dalla coazione, pressione o minaccia. Il diritto romano definiva il timore come *instantis vel futuri periculi causa mentis trepidatio*²¹. Il can. 125 stabilisce che l'atto posto per timore grave causato ingiustamente è valido, a meno che il diritto stabilisca diversamente. Ed è proprio nel can. 643 §1, 4° che il diritto stabilisce in modo diverso, disponendo l'invalidità dell'atto di ammissione posto per timore grave. Si mette in evidenza l'importanza che il legislatore vuole dare alla piena libertà quando è in gioco l'elezione ad uno stato di vita. Ed è per questo che si deve essere particolarmente cauti quando qualcuno si trova in fase di discernimento e deliberazione del proprio stato di vita. Non si può fare pressione sulla persona, infondere timore ed inquietarla, perchè le si taglierebbe la piena libertà all'atto di elezione, atto che la persona, e solo essa, deve porre davanti a Dio²². Un'altra cosa è proporre la vocazione²³, e un'altra cosa ancora è quando si avverte la persona dei pericoli a cui potrebbe andare incontro se non risponde con fedeltà alla chiamata che ha visto davanti a Dio con chiarezza e senza dubbio e dopo un adeguato discernimento²⁴.

²¹ Cf. ULPiano, L. 1, D. IV, 2.

²² Sulla tutela giuridica della libertà del fedele nella scelta dello stato di vita, si può vedere A. D'AURIA, *Libertà del fedele e scelta della vocazione*, Città del Vaticano 2012.

²³ GIOVANNI PAOLO II, Messaggio per la XX Giornata Mondiale per le Vocazioni, 2 febbraio 1983: «Non deve esistere nessun timore nel proporre direttamente ad una persona giovane o meno giovane le chiamate del Signore. È un atto di stima e di fiducia. Può essere un momento di luce e di grazia». Ci sono vari testi di questo Papa sull'argomento. Cf. Messaggio per la Giornata Mondiale per le Vocazioni, 6 gennaio 1979; 6 gennaio 1986; 15 agosto 1995.

²⁴ Non entriamo nella questione riguardo all'obbligo morale di seguire la chiamata di Dio. Aggiungiamo solo che per alcuni santi, come Sant'Alfonso e San Giovanni Bosco, esiste per ogni uomo una vocazione divina a un determinato stato e che la grazia della vocazione è

La stessa libertà deve avere il Superiore che ammette. Per quanto riguarda il *dolo*, esso viene definito come «astuzia, inganno, artificio usato per ingannare qualcuno»²⁵. Non è dolo qualsiasi bugia detta senza rendersi conto dell'effetto che può produrre in chi l'ascolta, ma si richiede l'intenzione di ingannare. La disposizione del can. 643 §1, 4° verrà ripresa dal can. 656, 4° per quanto riguarda la professione religiosa.

3.4.5 Occultamento della propria incorporazione ad un Istituto di vita consacrata o ad una società di vita apostolica

Si riferisce a chi è stato incorporato ad un Istituto o Società e che adesso non lo è più, altrimenti ci troveremmo nell'ipotesi vista nel punto 3). L'impedimento non sorge per il fatto di essere stato incorporato, ma per averlo nascosto, giacché in tal modo i Superiori non hanno la possibilità di indagare e conoscere le cause per cui il candidato ha lasciato l'Istituto o Società. Non esiste tale impedimento se il candidato occulta il fatto di essere stato ammesso ad un Istituto di vita consacrata o Società di via apostolica se all'ammissione non è seguita la formale incorporazione, a norma delle costituzioni. È importante, per evitare ogni dubbio, che il candidato venga esplicitamente interrogato su un'eventuale anteriore incorporazione in altro Istituto o Società.

tale che da essa dipende in gran parte la salute eterna. Per tanto, dice Sant'Alfonso parlando della vocazione alla vita religiosa, «quando Dio chiama a stato più perfetto, chi non vuol mettere in gran rischio la sua salute eterna, deve ubbidire e ubbidire subito». SANT'ALFONSO M. DI LIGUORI, «Avvisi spettanti alla vocazione religiosa», in *Opere Ascetiche*, Torino 1847, 400-404 (opuscolo I, §2). Si veda anche D. BERTETTO, «Il pensiero e l'azione di s. Giovanni Bosco nel problema della vocazione», *Salesianum* 15 (1953) 237-268.

²⁵ Cf. D. 4, 3, 1, 2.

3.4.6 Altre proibizioni

Il can. 644 riprende la stessa norma del can. 542 del CIC 17 secondo cui era illecito ammettere clerici secolari senza consulta previa all'Ordinario del luogo, come anche candidati con debiti non in grado di pagare. La norma attuale pone un divieto ai Superiori: «*ne admittant clericos inconsulto proprio ipsorum Ordinario, nec aere alieno gravatos*», divieto che però non tocca la validità dell'ammissione. Si diventa chierico con l'ordinazione diaconale (can. 266 §1), la proibizione riguarda quindi i diaconi e i presbiteri. Il canone non esige il consentimento dell'Ordinario del luogo quando si tratta dell'ammissione di un clerico secolare, ma si chiede una previa consulta. Trattandosi di una vocazione, l'Ordinario non può opporsi. Per quanto riguarda il divieto di ammettere candidati con dei debiti, non basta il solo fatto di averli, ma il divieto vige quando non si è in grado di saldarli. Ciò potrebbe recare non poche difficoltà, sia al candidato come all'Istituto stesso. I Superiori devono essere prudenti.

3.5 Preparazione adeguata

L'ultimo requisito stabilito dal can. 597 afferma che i candidati devono avere un'adeguata preparazione per poter essere ammessi al noviziato, con il quale inizia la vita nell'Istituto (can. 646). A questa adeguata preparazione contribuisce il cosiddetto *postulando*. Il Codice attuale non usa questa parola né impone un periodo di tempo entro il quale esso si debba svolgere; tuttavia rimane l'obbligo di una previa preparazione all'ammissione. Il modo e il tempo della durata di essa dovranno essere stabilite nel diritto proprio.

Il Tempo del postulando (o di preparazione previa al noviziato) consiste soprattutto in un periodo di verifica dell'autenticità della vocazione del candidato, e allo stesso tempo, di preparazione sui presupposti umano, culturale, cristiano e spirituale necessari per poter cominciare il no-

viziato. Questo non dovrebbe ridursi ad una mera iniziazione cristiana²⁶.

3. Documenti ed informazioni necessari

Il can. 645 fa riferimento ad alcuni strumenti di cui servirsi allo scopo di verificare l'idoneità del candidato. Alcuni di essi li esige, altri li suggerisce. Esige innanzitutto il certificato di battesimo, di cresima e di stato libero, affinché si possa comprovare che la persona sia cattolica e non legata a vincoli matrimoniali (can. 643 §1, 2°) e che abbia una maturità sufficiente, in questo caso cristiana, che si suppone presenti colui che ha ricevuto oltre al battesimo, anche la prima comunione e la cresima (can. 642).

Il 2° paragrafo del canone stabilisce che nel caso di un candidato chierico o che sia stato incorporato in un altro Istituto o società, oppure ammesso in un seminario diocesano, si richieda l'attestato rilasciato dall'Ordinario del luogo (nel caso di un chierico), dal Superiore maggiore (nel caso di un religioso, di un membro di un Istituto secolare o di una società) o dal rettore del seminario (nel caso di un seminarista). Si tratta di una norma di prudenza. I Superiori devono discernere attentamente e valutare le ragioni per le quali un candidato vuole lasciare la diocesi, o abbandonare l'Istituto *a quo*, oppure il seminario diocesano, e per questo hanno bisogno di avere tutte le informazioni utili.

Il diritto proprio può esigere altri attestati sull'idoneità del candidato e che certifichino l'assenza di impedimenti (paragrafo 3°). Tali possono essere per esempio i certificati di na-

²⁶ Sullo scopo e contenuto del periodo di preparazione previo al noviziato si può vedere: SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI, Decreto *Sacrosancta Dei Ecclesia*, 01/01/ 1911, in *Enchiridion della Vita Consacrata*, Bologna 2001, 563-576; SACRA CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Istruzione *Renovationis causam*, n. 4; CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, Direttive *Potissimum institutioni*, 02/02/1990, nn. 43-44, 86-89.

scita, di antecedenti penali, di studio ecc., oppure delle relazioni mediche in caso di malattie in corso o avute in passato.

Il 4° paragrafo afferma che i Superiori possono richiedere altre informazioni anche in segreto da amici, dai famigliari, dal parroco o dal Vescovo. I Superiori non devono aver paura di esagerare nel chiedere tutte le informazioni che ritengano utili, quando esistano delle giuste cause per chiederle.

Conclusione

Il Codice dedica 13 canoni al noviziato, di cui 5 riguardano esclusivamente l'ammissione dei candidati. A questi si aggiunge il can. 597. Ciò dimostra l'importanza che la Chiesa dà all'atto di ammissione. La responsabilità ricade in modo particolare sui Superiori. Essi hanno il grave compito di discernere e constatare nel candidato la presenza dei vari requisiti necessari e l'assenza di qualsiasi impedimento, cioè di tutto ciò che rende idoneo il candidato. Compito non facile, giacché ogni persona è unica ed irripetibile e potremmo dire anche *imprevedibile* soprattutto quando ci si pone davanti al mistero della libertà umana. Ciò che presenta una particolare difficoltà, non è tanto il conoscere e capire i criteri e i requisiti d'idoneità che ci presentano le norme canoniche, quanto il discernarli in ogni individuo particolare, in «questa carne e in queste ossa»²⁷. I Superiori non possono dispensarsi da questo delicato compito, ma devono sforzarsi e assumerlo con totale responsabilità; da questo dipende il futuro dell'Istituto e il bene della Chiesa. E una volta che i Superiori abbiano adempiuto il loro compito e ammesso il candidato, devono implorare Dio affinché «completi l'opera che Egli stesso ha cominciato» (Fil 1,6).

DIEGO E. POMBO ONCINS, IVE

²⁷ Espressione usata dall'aquinate per riferirsi all'individuo concreto, singolare, unico ed irripetibile. Si può vedere per esempio: SAN TOMMASO D'AQUINO, *Summa Teologica*, I, q. 29, a. 4; I, q. 85, a. 1, ad 2.